

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3513 del 22/07/2019
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO CORTILIVO IN COMUNE DI COMACCHIO, LOCALITÀ LIDO DELLE NAZIONI. RICHIEDENTE BENITO LODI. PROC. CODICE FE18T0058
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3591 del 19/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO CORTILIVO IN COMUNE DI COMACCHIO, LOCALITÀ LIDO DELLE NAZIONI. RICHIEDENTE BENITO LODI. PROC. CODICE FE18T0058

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e s.m.i e in

particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;

- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;

- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 01/01/2019;

Viste:

- la concessione rilasciata al sig. Giorgio Ferro C.F. FRRGRG39D22G525S con determinazione dell'allora competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della costa n. 1474 del 17/02/2010 (pratica FE09T0029), per occupazione di un'area demaniale di mq 70 ad uso cortilivo, su una porzione del sedime dell'ex scolo Novelli tominato, in località Lido delle Nazioni - comune di Comacchio (FE), area censita catastalmente al foglio 25, mappale 1076 (parte) del comune medesimo;

- il rinnovo della suddetta concessione rilasciato al sig. Giorgio Ferro con determinazione del citato STB n. 6954 del 28/04/2016 (pratica FE09T0029/15RN01), con durata di sei anni e scadenza il 16/02/2022;

- l'istanza (pratica FE18T0058) inviata in data 10/09/2018 con Prot. n. PGFE/10603 ed integrata in data 21/11/2018 con prot. PGFE/14172, su richiesta del competente SAC, da parte del sig. Benito Lodi - C.F. LDOBNT34R04C852N, con la quale viene richiesto il cambio di titolarità della concessione demaniale FE09T0029/15RN01, a seguito di compravendita dell'immobile sito in viale Spagna 58, Comacchio, cui l'area cortiliva in concessione pertiene, avvenuta con rogito rep. n. 2974 del 06/08/2018, allegato all'istanza come causale della stessa;

-la nota autografa del sig. Giorgio Ferro del 14/08/2018, agli atti di questo Servizio, con la quale rinuncia alla concessione FE09T0029/15RN01 e chiede la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato;

-Dato atto della pubblicazione dell'istanza in esame sul BURERT n. 40 del 06/02/2019 e dell'assenza di opposizioni o osservazioni nel termine di legge;

Richiamato il disciplinare tecnico di cui alla determinazione n. 6954 del 28/04/2016 sopra citata, contenente le prescrizioni idrauliche per l'esercizio della concessione FE09T0029/15RN01 ai sensi R.D. 523/1904, la cui validità è stata confermata dalla competente ARSTePC con nota n. PG.2019.3034 del 22/01/2019 e i cui contenuti pertanto si allegano al presente atto;

Dato atto altresì della sottoscrizione del disciplinare tecnico di cui sopra, accettato per presa visione a firma del subentrante in data 02/07/2019, assunta agli atti con PG/2019/109409 del 11/07/2019;

Considerato che:

-l'importo relativo alle spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione in oggetto è stabilito in € 75,00 ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;

-il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della citata L.R. 7/2004 e s.m.i. e della DGR 913/2009, per la area cortiliva è definito in € 127,89 per l'annualità 2019, da aggiornarsi negli anni successivi in base alla rivalutazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati accertati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

-a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione n. 6954/2016, il sig. Giorgio Ferro risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti per la precedente concessione FE09T0029/15RN01;

-il subentrante è invece tenuto a pagare quota parte del canone 2018 dalla data della rinuncia del sig. Giorgio Ferro e quindi per il periodo dal 15/08 - 31/12/2018 pari a € 47,92, nonché, ai fini del rilascio del cambio di titolarità, al pagamento del canone 2019 per un importo di € 128,12, comprensivo degli interessi legali per € 0,23 in quanto non corrisposto entro il 31/03/2109, come previsto dalla L.R. 2/2015 per un totale complessivo di € 176,04;

-il deposito cauzionale, fissato in € 250,00, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, che stabilisce in tale cifra l'importo minimo dei depositi cauzionali, è da versarsi da parte

del subentrante e rimarrà depositato a garanzia del presente titolo concessorio, mentre la cauzione di € 125,00, a suo tempo quantificata nella determinazione n. 1474/2010 e versata dal precedente concessionario, va restituita con apposita procedura;

Preso atto che il subentrante sig. Benito Lodi ha presentato l'attestazione del versamento:

-dell'importo di € 75,00 eseguito in data 06/09/2018 dovuto per le spese istruttorie;

-dell'importo di € 176,04 eseguito in data 05/07/2019 quale canone di concessione relativo all'annualità 2019 e quota parte del canone relativo all'annualità 2018;

-dell'importo di € 250,00 eseguito in data 05/07/2019 a titolo di deposito cauzionale;

Ritenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al cambio di titolarità della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dal sig. Benito Lodi con le prescrizioni di cui al seguente dispositivo;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1) di disporre il cambio di titolarità a favore del sig. Benito Lodi, C.F. LDOBNT34R04C852N, residente in via Gobetti 1 Bologna, della concessione per occupazione di area demaniale ad uso cortilivo per mq 70 ca su una porzione del sedime dell'ex scolo Novelli tominato, in località Lido delle Nazioni - comune di Comacchio (FE), precedentemente rilasciata al sig. Giorgio Ferro, C.F. FRR-GRG39D22G525S con determinazione del Responsabile dell'allora competente STB Po di Volano e della Costa n. 6954 del 28/04/2016 (pratica FE09T0029/15RN01), area censita catastalmente al foglio 25, mappale 1076 (parte) del comune di Comacchio, come da allegata cartografia, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, al competente SAC entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la durata della concessione in argomento è confermata sino al 31/12/2022 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e della L.R. n. 2/2015);

d) l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

e) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo al competente SAC e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi, ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza prevista al punto c;

f) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

g) la presente concessione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

h) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

i) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti di terzi e per i relativi risarcimenti;

2. di stabilire che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nei disciplinari tecnici di cui alle determinazioni nn. 1474/2010 e 6954/2016, che si riconfermano e i cui contenuti si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 75,00, versato dal subentrante in data 06/09/2018 sul c.c.p. n.14931448 ed introitato sul Capitolo 04615 di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

4. di stabilire che il canone annuale è fissato in € 127,89 per l'anno 2019, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e la L.R. 2/2015;

5. di stabilire che i canoni annuali successivi dovranno essere rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT (FOI) e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

6. di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà corrispondere i canoni annui successivi entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione e di effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte del competente SAC per il regolare esercizio della concessione;

7. di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n.24;

8. di dare atto che il subentrante ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna quota parte del canone 2018 per il periodo di spettanza 15/08 - 31/12/2018, nonché il canone per l'anno 2019, comprensivo degli interessi legali dovuti per la corresponsione dello stesso in data successiva al 31/03/2019, come stabilito dalla L.R. n. 2/2015, per una somma di € 176,04 in data 05/07/2019 mediante ccp. Tale canoni sono introitati sul Capitolo 04315 di cui all'U.P.B. 3.7.6150 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019;

9. di dare atto che il deposito cauzionale a garanzia del presente titolo concessorio quantificato in € 250,00 ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è stato versato dal concessionario in data 05/07/2019 mediante ccp ed è introitato sul Capitolo 07060 di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019. Tale cauzione potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta al competente SAC, solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10. di stabilire altresì che la cauzione, quantificata, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, in € 125,00 con determinazione n.1474/2010 e versata a suo tempo dal precedente concessionario, vada restituita con apposita procedura, in quanto le obbligazioni discendenti dalla relativa concessione sono state adempiute;

11. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

12. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

13. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

14. di dare conto che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico del SAC ARPAE di Ferrara e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice;

15. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing Paola Magri;

16. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, a favore del sig. Benito Lodi, C.F. LDOBNT34R04C852N il cambio di titolarità nella concessione demaniale - pratica FE18T0058:

Art. 1 - Oggetto

Il sig. Benito Lodi, C.F. LDOBNT34R04C852N, residente in via Gobetti 1 Bologna, è autorizzato ad occupare un'area del demanio idrico di mq 70 ca ad uso cortilivo in Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, sul sedime dell'ex scolo Novelli tombinato, area censita catastalmente al Foglio 25 mappale 1076 (parte), come da allegata cartografia.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

- a) E' fatto obbligo di provvedere alla manutenzione della vegetazione infestante prospiciente l'area occupata.
- b) Ogni modifica all'uso dell'area e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
- c) Il concessionario è interamente responsabile dell'opera e degli eventuali danni che la sua presenza dovesse provocare alle opere idrauliche e/o a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione e con le prescrizioni che l'A.R.S.T. e .P.C. vorrà impartire.
- d) Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza e relativi mezzi di servizio.
- e) Il concessionario dovrà altresì esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, l'atto di concessione cui il presente è allegato.
- f) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente ARPAE per motivi di pubblico interesse;

- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle, che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di Polizia Idraulica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.